

Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è **definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato** in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti **elementi**:

- a numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura, o richiesta di pagamento di contenuto equivalente, pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- *"giorni effettivi"*, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- *"data di pagamento"*, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- *"data di scadenza"*, i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento) **ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento** di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione **o della verifica eventualmente previste dalla legge** o dal contratto **ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali** (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avvenga in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
- *"importo dovuto"*, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Calcolo				
Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore in giorni (E=C X D)
IV TRIMESTRE 2017				
			Importo Fattura (D)	Indicatore in giorni (E=C X D)
TOTALI FATTURE :			347.993,44	-992.992,53
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI				-2,85
III TRIMESTRE 2017				
			Importo Fattura (D)	Indicatore in giorni (E=C X D)
TOTALI FATTURE :			77.189,54	-127.385,94
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI				-1,65
II TRIMESTRE 2017				
			Importo Fattura (D)	Indicatore in giorni (E=C X D)
TOTALI FATTURE :			92.278,04	-1.371.373,24
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI				-14,86
I TRIMESTRE 2017				
			Importo Fattura (D)	Indicatore in giorni (E=C X D)
TOTALI FATTURE :			134.893,80	-5.064.318,52
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI				-37,54